

ALLEGATO G2

Modello autorizzazione attività di recupero, stoccaggio e commercializzazione di pelli ottenute da animali morti

Autorizzazione n. _____
Protocollo _____ del _____
SERVIZIO VETERINARIO AUSL _____

VISTA l'istanza di autorizzazione per l'attività di recupero, stoccaggio e commercializzazione di pelli ottenute da animali morti, avanzata in data prot. Ausl n. da parte diin qualità di in qualità di
della Ditta
con sede legale nel Comune di Provincia CAP
Via/piazza n°
C.F./Partita IVA tel. fax
PEC
con impianto sito nel Comune di Provincia CAP Via/piazza
n°, già riconosciuto ai sensi dell'articolo 24 del Reg. (CE) n. 1069/2009 con n° come impianto di

VISTO il Regolamento CE 1069/2009;

VISTO il Regolamento UE 142/2011 e s. m. e i.;

VISTE le Linee Guida per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2004" di cui all'Accordo siglato in Conferenza Unificata Rep. Atti n. 20/CU del 7 febbraio 2013 e relativa applicazione regionale;

VISTE la nota del Ministero della Salute prot. 16865-P del 26.04.13 "Riconoscimento ai sensi del reg. Ce 1069/2009 per l'attività di recupero, stoccaggio e commercializzazione di pelli ottenute da animali morti." e nota del Ministero della Salute prot. 27460-P del 26.06.16 "Riconoscimento ai sensi del reg. Ce 1069/2009 per l'attività di recupero, stoccaggio e commercializzazione di pelli ottenute da animali morti (integrazione alla nota DGISAN 16865 del 26.04.2013)

PRESO ATTO dell'esito favorevole della verifica della rispondenza ai requisiti previsti, come da valutazione tecnico-sanitaria, elaborata dello scrivente Servizio a seguito di un periodo di almeno 90 giorni di sperimentazione e di seguito riportata:

AUTORIZZA

L'impianto della Ditta sito nel Comune di Provincia
CAP Via/piazza n°, già riconosciuto ai
sensi dell'articolo 24 del Reg. (CE) n. 1069/2009 con n° come
impianto di a svolgere attività di recupero, stoccaggio e commercializzazione di pelli
ottenute da animali morti di :

- categoria 1 se trattasi di ruminanti
- di categoria 2 se trattasi

Le pelli ottenute da animali morti, sia ruminanti che equidi, sono classificate di **categoria 3 (art. 10 lettera n)** e possono essere utilizzate esclusivamente ad uso tecnico esterno alla catena dei mangimi.

Il Responsabile del Servizio
Timbro e firma